



Comunicato Ufficiale

92

16/06/2023

Stagione Sportiva 2022/2023



Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze



toscana.lnd.it



crt.toscana@lnd.it
crtoscana@pec-legal.it



facebook - [Indtoscana](https://www.facebook.com/Indtoscana)
telegram - [@crtoscanaIndsgs](https://www.telegram.com/@crtoscanaIndsgs)

Uffici C.R. Toscana	Numeri telefono	Email	Pec
Segreteria	055 6521 416 - 410	crt.toscana@lnd.it	crtoscana@pec-legal.it
Amministrazione	055 6521 405 - 406 - 407	amm.toscana@lnd.it	amm.toscana@pec-legal.it
Tesseramento	055 6521 418 - 419 - 420	tesseramenti.toscana@lnd.it	tess.toscana@pec-legal.it
Calcio a 5	055 6521 431	futsal.toscana@lnd.it	
Calcio Femminile	055 6521 432	femminile.toscana@lnd.it	
Impianti sportivi	055 6521 400	impianti.toscana@lnd.it	campi.toscana@pec-legal.it
Affari generali	055 6521 401		
Segreteria S.G.S.	055 6521 488	toscana.sgs@figc.it	
Agonistica Settore Giovanile	055 6521 415		
Giudice Sportivo	055 6521 417	giudice.toscana@lnd.it	giudicetoscana@pec-legal.it
Corte Appello Sportiva - Tribunale Federale	055 6521 430	cdt.toscana@lnd.it	cortetoscana@pec-legal.it

NUOVA PROCEDURA DOCUMENTI SOCIETARI	4641
STAGIONE SPORTIVA 2023/2024	4641
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.	4648
2. COMUNICAZIONI L.N.D.	4648
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE	4649
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO	4649
3.1.1. INCENTIVI ECONOMICI SOCIETÀ TERZA CATEGORIA	4649
3.1.2. OBBLIGAZIONI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024	4650
3.2. SEGRETERIA	4651
3.2.1. GRADUATORIE DI MERITO	4651
3.2.2. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTI	4653
3.2.3. COMUNICAZIONI UFFICIO TORNEI	4653
3.2.4. COMUNICAZIONI UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI	4653
CALCIO FEMMINILE	4654
CALCIO A 5	4655
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO	4656
5. RISULTATI	4660
6. GIUSTIZIA SPORTIVA	4661
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE C.R. TOSCANA	4661
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA	4663
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA	4664
7. ERRATA CORRIGE	4670
8. ALLEGATI	4670
9. CALENDARIO GARE	4670

NUOVA PROCEDURA DOCUMENTI SOCIETARI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

È attivo il nuovo portale servizi FIGC anagrafefederale.figc.it, la piattaforma unica per le Società sulla quale predisporre le pratiche per le istanze di fusioni - scissioni - cambi di sede sociale e/o cambi di denominazione sociale - conferimenti d'azienda e, dal 1° luglio 2023, per le affiliazioni - variazioni dati societari - predisposizione e variazioni organigramma - dichiarazioni di inattività - ripristino Società - rinunce ai campionati ed altre pratiche.

Tramite la piattaforma online le Società potranno istruire le relative pratiche in un processo di lavoro che ridurrà i tempi di approvazione oltre a garantire una trasparenza nell'iter di lavorazione delle istanze.

La **procedura telematica certificherà data e ora del deposito dei documenti**, oltre a dare la possibilità alla Società di controllare lo status di lavorazione delle proprie istanze, di visualizzare la richiesta di eventuali integrazioni di documenti e la segnalazione degli errori fino all'eventuale parere negativo o positivo del Comitato Regionale, della L.N.D. e quello finale della F.I.G.C.-

Il portale offrirà una **guida alla redazione** di ogni singola pratica, indicando i campi obbligatori da compilare oltre a fornire l'**elenco della documentazione** richiesta per ogni tipologia di pratica che le Società andranno ad istruire, tramite la generazione **precompilata della modulistica** che dovrà essere allegata al fine di completare il deposito.

Inoltre, tale procedura garantirà l'**allineamento in tempo reale** di tutti i sistemi esterni che necessitano di comunicazione dei relativi dati da parte dell'ente di affiliazione, ossia il **Registro CONI**, il **Registro SPORT E SALUTE**, il **portale FIFA Connect**, ed il **portale LND**.

Si comunica infine che sul suddetto portale, dal 1° luglio 2023, sarà necessario **provvedere all'inserimento dell'organigramma della nuova stagione sportiva**, indispensabile per poter attivare i processi di firma elettronica per il portale LND, dove effettuare tesseramenti, iscrizioni e le funzioni dell'area Società già conosciute.

Di seguito sono indicati alcuni passaggi esemplificativi per un corretto accesso al portale.

L'accesso al modulo ANAGRAFE FEDERALE ONLINE del PORTALE SERVIZI FIGC è garantito dalla seguente URL:

<https://anagrafefederale.figc.it/>

Ogni **società già affiliata** dovrà selezionare il pulsante **Attiva utenza** e seguire le istruzioni presentate nelle schermate successive

Per l'attivazione dell'utenza utilizzare l'indirizzo **mail del Legale Rappresentante** della società

Le **nuove società** (nuove affiliazioni o fusioni) dovranno creare la nuova utenza




Le **Società già affiliate**, devono procedere ad ATTIVARE UTENZA anche sul portale dell'anagrafe FIGC inserendo semplicemente l'email del Legale Rappresentate.

Successivamente accedere alla email sopra menzionata e copiare il codice di verifica da inserire nella schermata richiesta in precedenza, per poi procedere ad impostare la password.

Ultimato il passaggio fare l'accesso al portale tramite il pulsante *accedi*.

Società già affiliata

Inserire l'email del Legale Rappresentante e premere il pulsante Invia codice di verifica




➔

Accedere alla mail e prendere il codice di verifica

Inserire il codice di verifica ed impostare la propria password. Quindi premere accedi ed inserire le credenziali:

- username= email legale rappresentante
- Password= come impostata



Le **Società nuove affiliate** dovranno registrarsi come nuovo utente, seguendo i passaggi richiesti. Ciò sarà valido dal 1° di luglio 2023 per le Società che chiedono una **NUOVA AFFILIAZIONE** e, molto importante, per le Società che già dalla data odierna possono attivare l'istanza di **FUSIONE** (seguirà precisazione inerente alla pratica).

Nuova società (Nuova affiliazione, Fusione)

Inserire i dati contrassegnati da «*» e procedere seguendo le istruzioni presentate dal sistema.

N.B. La prima utenza di una **nuova società** necessita della email del **Legale Rappresentante**

Nuovo Profilo

upload
profile
picture

Nome Utente
lo user name verrà assegnato automaticamente e non può essere modificato

Nome*
inserisci il tuo nome

Cognome*
inserisci il tuo cognome

Email*
inserisci un indirizzo email valido

Codice Fiscale*
inserisci il tuo codice fiscale

Numero di Telefono*
inserisci il tuo numero di telefono

In entrambi i casi, sia di attivazione che di nuova utenza, al primo accesso sarà necessario completare i dati della Società inserendo obbligatoriamente:

Se non è presente la Ragione Sociale/Denominazione sociale della società l'Utente verrà notificato con un warning durante la fase di inserimento delle pratiche

L'Utente Società preme "pagina società" **1** per effettuare l'inserimento.

L'Utente Società verrà reindirizzato nella pagina di dettaglio della società e potrà procedere con l'inserimento dei dati come specificato nel paragrafo "Modifica dati società".

La ragione sociale/denominazione sociale del club risulta assente, prima di generare la pratica si prega di aggiornare l'informazione mancante: **1**

Conferimento d'azienda

Dettagli della pratica

Matricola società	Nome società	Matricola Fifa	Lega/Divisione/Dipartimento/Comitato	Stato
949447	ASANELLA MILANO	109758H	C.R. LOMBARDIA	BOZZA
N° Protocollo	Data pratica	Stagione	N° pratica lega di competenza	
N/A	08/05/23	2022/2023	N/A	

Note alla pratica

Nessuna nota per questa pratica

Salva come Bozza

L'Utente Società nel dettaglio della società dovrà inserire:

- la Ragione Sociale/Denominazione sociale, esattamente come è stata registrata all'Agenzia delle Entrate, comprensiva di eventuale punteggiatura. **1**
- Codice Iban **2**
- ID fatturazione elettronica. **3**
- l'Intestatario Conto. **4**

L'Utente dovrà premere il bottone "Aggiorna Informazioni" per salvare le modifiche **5**

VISUALIZZA SOCIETÀ

1998 AUDACE CS VERONA Data di affiliazione: 01/07/2014
Data di costituzione: 20/05/2014

Matricola: 940814

[Visualizza Società](#) [Componi](#) [Elimina Società](#) [Elimina dai social](#)

[← indietro](#)

[Dati principali](#) [Indirizzi e recapiti](#) [Impianti](#) [Consiglio](#) [Altri Dirigenti](#) [Dati aggiuntivi e Regole](#)

DATI SOCIETÀ

Matricola	Nome	Svolge attività con	Stato Attività
940814	1998 AUDACE CS VERONA	C.R. VENETO	Attiva

INFORMAZIONI MODIFICABILI DELLA SOCIETÀ

La ragione sociale del club non risulta presente a sistema, indicata esattamente come è stata registrata all'Agenzia delle Entrate, comprensiva di eventuale punteggiatura. Una volta indicata non sarà più possibile effettuare questa azione, per successo sul campo sarà necessario utilizzare la pratica associata.

Ragione sociale/Denominazione sociale: **1**

Intestatario conto: **4**
Indirizzo se diverso dalla società

Codice IBAN (27 caratteri): **2** ID fatturazione elettronica (7 caratteri): **3**
IT930326817020632721557150 MSLXCR1

[Aggiorna Informazioni](#) **5**

ISTANZE ATTIVE CON SCADENZA ENTRO IL 5 LUGLIO 2023

Sul portale anagrafe sono già attive le possibilità di predisposizione le seguenti pratiche:

- Conferimento d'azienda
- Mutamento di denominazione
- Mutamento di denominazione sociale e trasferimento di sede sociale
- Trasferimento di sede sociale
- Scissione

The screenshot displays the FIGC PORTALE SERVIZI interface for 'Gestione Pratiche'. At the top, there is a navigation bar with 'Sistema' and 'Anagrafe Federale' dropdown menus. Below this, the main heading is 'Gestione Pratiche'. A search bar prompts the user to 'Cerca una pratica per numero di protocollo o matricola club'. To the right of the search bar is a 'Nuova Pratica' button. Below the search bar, there are filter options: 'Visualizza: Filtra per tipo di pratica', 'Filtra per stato', and 'Filtra per società'. A dropdown menu is open, listing the following practice types: Conferimento d'azienda, Mutamento di denominazione sociale, Mutamento di denominazione sociale e trasferimento di sede sociale, Scissione, and Trasferimento di sede sociale. Below the filters, it indicates 'Pratiche 0 elementi trovati' and 'Nessuna pratica trovata'.

Selezionata la pratica da attivare verrà visualizzata una schermata dove sono presenti due colonne, quella dei **dati pratica**, contenente le caselle da completare e quella degli **allegati** per i documenti da inserire.

The screenshot shows a form titled 'La società' with two main columns: 'Dati pratica' and 'Allegati'. Under the 'Dati pratica' column, the text 'La società' is displayed, followed by the label 'Ragione sociale/Denominazione sociale'.

Per ogni istanza la Società dovrà compilare i dati richiesti nelle caselle obbligatorie dei dati e successivamente caricare gli allegati obbligatori segnalati con asterisco *.

Indicazione per inserimento **dati pratica**:

L'Utente può solo visualizzare i campi in grigio (non editabili). ①

L'Utente che istruisce la pratica, obbligatoriamente, deve inserire campi con asterisco *. ②

The image shows a form titled 'La società' with several fields. Red arrows point to:

- A greyed-out field: 'Nuova ragione sociale/denominazione sociale*' (marked ①).
- A required field: 'Nuova ragione sociale/denominazione sociale*' (marked ②).
- A required field: 'Eventuale nuova Email*' (marked ②).
- A required field: 'Eventuale nuova PEC*' (marked ②).
- A greyed-out field: 'Sede legale*' (marked ①).

 A zoomed-in view of the 'Nuova ragione sociale/denominazione sociale*' field shows the text 'indicare la nuova denominazione della società'. The 'Eventuale nuova Email*' field contains 'audace5.vr@gmail.com' and the 'Eventuale nuova PEC*' field contains 'indicare l'eventuale nu...'.

Indicazioni per inserimento **allegati**:

Nella sezione “Allegati” l’Utente che istruisce la pratica ha la possibilità di caricare gli allegati. ①

Gli allegati con asterisco sono obbligatori. ②

Es.

L’Utente che istruisce la pratica premendo il tasto , ha la possibilità di visualizzare il bottone “Carica”. ③

L’Utente che istruisce la pratica preme su “Carica” e visualizza una nuova finestra “Allega Documento”. ④

SUGGERIMENTO PER LA NOMENCLATURA DEL FILE:
matricola_nomedocumento.

Es. matricola_statuto, matricola_atto

The image shows the 'Allegati' section of the interface. Red arrows point to:

- The 'Allegati' tab (marked ①).
- A document entry with an asterisk in its name (marked ②).
- A plus icon to add a document (marked ③).
- A 'Carica' button (marked ④).

Per alcuni allegati è previsto il bottone “Scarica modulo precompilato”.

L’Utente che istruisce la pratica preme il bottone ① e scarica un documento precompilato .

Se preme su “Carica” ② , può caricare il documento precompilato scaricato, seguendo i passaggi descritti precedentemente.

Per eliminare il file caricato, basta portare il cursore in corrispondenza del nome del file caricato. ③

L’Utente che istruisce la pratica preme il bottone “Rimuovi Allegato” e l’allegato viene rimosso.

The image shows the 'Allegati' section with red arrows pointing to:

- A 'Scarica modulo precompilato' button (marked ①).
- A 'Carica' button (marked ②).
- A document entry with a trash icon (marked ③).

Per quanto attiene alle operazioni di **fusioni, scissioni, cambi di sede sociale e/o cambi di denominazione sociale e conferimenti d'azienda** si ritiene opportuno porre l'attenzione sulla documentazione che le Società dovranno produrre e caricare sul portale servizi FIGC Anagrafe Federale, in particolare sulla novità introdotta per la stagione sportiva 2023/2024, ossia il **modulo di avvenuta comunicazione all'Agenzia delle Entrate** dell'operazione effettuata con relativa **ricevuta di consegna**.

Breve guida dei documenti necessari per le **istanze attive con scadenza entro mercoledì 5 luglio 2023**.

- **Conferimento d'azienda**

Condizioni:

- che nello stesso Comune non svolgono attività altre società aventi la stessa o simile denominazione sociale della società che prosegue l'attività sportiva a seguito del conferimento.
- Tramite disposizioni derogatorie agli articoli 17,18 e 20 delle N.O.I.F., vevoli per la stagione sportiva 2023/2023 (C.U. n. 162/A FIGC pubblicato il 20/04/2023), si applicano le seguenti disposizioni:
- affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
 - non si applica il vincolo delle mancate effettuazioni nelle due stagioni sportive precedenti.

A corredo della richiesta sono da allegare i seguenti documenti:

- atto di conferimento;
- perizia di stima;
- verbale/i assembleare/i deliberanti l'approvazione del conferimento;
- atto costitutivo della società che prosegue l'attività sportiva a seguito del conferimento;
- statuto sociale della società che prosegue l'attività sportiva a seguito del conferimento;
- elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo della società che prosegue l'attività sportiva a seguito del conferimento.
- modulo di avvenuta comunicazione all'Agenzia delle Entrate

- **Mutamento di denominazione**
- **Mutamento di denominazione sociale e trasferimento di sede sociale**
- **Trasferimento di sede sociale**

Condizioni:

- che nello stesso Comune non svolgono attività altre società aventi la stessa o simile denominazione sociale, tale da indurre in equivoco.
- Tramite disposizioni derogatorie agli articoli 17,18 e 20 delle N.O.I.F., vevoli per la stagione sportiva 2023/2023 (C.U. n. 162/A FIGC pubblicato il 20/04/2023), si applicano le seguenti disposizioni:
- la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
 - a società deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa Provincia o in Provincia confinante, all'interno della stessa Regione;
 - non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti.

A corredo della richiesta si allegano i seguenti documenti:

- verbale dell'assemblea dei soci deliberante il mutamento di denominazione sociale e/o il trasferimento di sede sociale;
- atto Costitutivo (solo per i mutamenti di denominazione sociale o i mutamenti di denominazione sociale e trasferimenti di sede sociale);
- statuto sociale.
- elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo.
- modulo di avvenuta comunicazione all'Agenzia delle Entrate

- **Scissione**

Condizioni:

- che nello stesso Comune non svolgono attività altre società aventi la stessa o simile denominazione sociale della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della scissione;
- Tramite disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., vevolevoli per la stagione sportiva 2023/2023 (C.U. n. 162/A FIGC pubblicato il 20/04/2023), si applicano le seguenti disposizioni:
- affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
 - non si applica il vincolo delle mancate effettuazioni nelle due stagioni sportive precedenti.

A corredo della richiesta si allegano i seguenti documenti:

- progetto o atto di scissione congiunto delle società interessate deliberante l'approvazione della scissione;
- relazioni peritali (solo in caso di allegazione del progetto o atto di scissione);
- verbale/i assembleare/i deliberanti l'approvazione della scissione;
- atto costitutivo della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della scissione;
- statuto sociale della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della scissione;
- elenco nominativo dei componenti organo direttivo della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della scissione.
- modulo di avvenuta comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Differentemente dalle altre pratiche sopra menzionate, per la seguente istanza:

- **FUSIONE**

è necessario inviare una email a supportotecnico@figc.it indicando i seguenti dati:

- CODICI DI MATRICOLA DELLE SOCIETÀ
- CODICI FISCALI DELLE SOCIETÀ
- NOMINATIVI ED EMAIL DEI LEGALI RAPPRESENTATI DELLE SOCIETÀ

Condizioni:

- che nello stesso Comune non svolgono attività altre società aventi la stessa o simile denominazione sociale della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della scissione;
- Tramite disposizioni derogatorie agli articoli 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., vevolevoli per la stagione sportiva 2023/2023 (C.U. n. 162/A FIGC pubblicato il 20/04/2023), si applicano le seguenti disposizioni:
- affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;
 - non si applica il vincolo delle mancate effettuazioni nelle due stagioni sportive precedenti.

A corredo della richiesta si allegano i seguenti documenti:

- progetto o atto di fusione congiunto delle società interessate deliberante l'approvazione della scissione;
- relazioni peritali (solo in caso di allegazione del progetto o atto di scissione);
- verbale/i assembleare/i deliberanti l'approvazione della scissione;
- atto costitutivo della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della scissione;
- statuto sociale della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della scissione;
- elenco nominativo dei componenti organo direttivo della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione.
- modulo di avvenuta comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Per ogni problematica tecnica relativa al funzionamento dalla piattaforma FIGC è disponibile il supporto tramite indirizzo email:

supportotecnico@figc.it

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. ALLEGATI

- CU dal n. 390/AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

RIFORMA ORDINAMENTO SPORTIVO

In allegato al presente C.U. lettera del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Dott. Giancarlo Abete indirizzata alle Società Dilettantistiche in merito alla riforma dell'Ordinamento Sportivo.

2.1. ALLEGATI

- Circolare n. 91 - Circolare 18/2023 Centro Studi Tributarî LND

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

3.1.1. INCENTIVI ECONOMICI SOCIETÀ TERZA CATEGORIA

Tassa iscrizione gratuita 1° anno di affiliazione

Contributi straordinari 2° e 3° anno di affiliazione

In continuità a quanto avvenuto nelle ultime stagioni sportive, anche per la 2023/2024 alle **società di nuova affiliazione** partecipanti al campionato di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità del “diritto di iscrizione al campionato” pari a **660** euro.

A supporto di tale provvedimento ed in analogia alle precedenti stagioni sportive, Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana ha deliberato, nella riunione tenutasi in data 23/05/2023, di erogare un **contributo straordinario** di iscrizione di **450** e **250** euro rispettivamente per **il secondo e il terzo anno di affiliazione** per le società partecipanti al Campionato di Terza Categoria, per un totale di **1360** euro nel corso dei tre anni. Un provvedimento teso a favorire una maggiore partecipazione di società in una categoria fondamentale per tutto il movimento e che il CRT intende supportare e sostenere non solo al momento della loro nascita ma anche durante gli anni successivi.

Ulteriore azione a sostegno e sviluppo del Campionato di Terza Categoria, la possibilità per le società di disputare le gare dal venerdì al lunedì.

3.1.2. OBBLIGATORIETA' IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Si pubblica quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del C.R.T., inerentemente ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, nelle categorie dilettantistiche per la stagione sportiva 2023/2024, in considerazione dell'obbligo a livello nazionale di 1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi e di 1 calciatore nato dal 1.1.2004 in poi.

Si riporta di seguito il prospetto:

CAMPIONATO	STAGIONE SPORTIVA 2023/2024
ECCELLENZA	1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi 1 calciatore nato dal 1.1.2004 in poi
PROMOZIONE	1 calciatore nato dal 1.1.2003 in poi 1 calciatore nato dal 1.1.2004 in poi
PRIMA CATEGORIA	Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori
SECONDA CATEGORIA	Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori
TERZA CATEGORIA	Nessun obbligo di impiego di giovani calciatori

Il Consiglio Direttivo ha altresì stabilito i limiti di possibilità di impiego di calciatori fuori quota per la categoria Juniores, secondo la tabella sotto riportata:

JUNIORES REGIONALE (GIRONI DI MERITO E REGIONALI)	Anno 2005 in quota + FINO A 3 giocatori fuori quota dal 1.1.2004 in poi
JUNIORES PROVINCIALE	Anno 2005 in quota + FINO A 4 giocatori fuori quota dal 1.1.2003 in poi

Si ricorda che la tabella dei calciatori fuori quota per le categorie Juniores sopra riportata indica la possibilità massima di impiego di calciatori fuori quota durante una gara del Campionato Juniores:

1. Juniores regionali → possono essere impiegati in gara fino a 3 giocatori fuori quota dal 1.1.2004 in poi
2. Juniores provinciali → possono essere impiegati in gara fino a 4 giocatori fuori quota dal 1.1.2003 in poi

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. GRADUATORIE DI MERITO

In applicazione di quanto stabilito sul C.U. n. 20 del 08/09/2022 relativamente a Promozioni e Retrocessioni – Modalità di completamento degli organici per i Campionati della stagione sportiva 2023/2024, si pubblicano le seguenti graduatorie di merito:

DAL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

- Le squadre classificate a fine calendario al 12° posto retrocesse dal campionato di 2^a categoria, per effetto dei play out:

Società	Campionato	Coppe	Disciplina	Anzianità Federale	Attività Federale	Attività Parallela	Giovanile	Totale
S.MARIA A.S.D.	3	10	15		12	0	9	49
NUOVA GROSSETO BARBANELLA	0	2	25		12	0	9	48

- Le squadre perdenti lo spareggio per l'acquisizione del titolo per diritto di iscrizione al campionato di ordine superiore e contemporaneamente perdente la finale dei play off:

nessuna

- Le squadre classificate a fine calendario al 13° posto retrocesse dal campionato di 2^a categoria, per effetto dei play out:

Società	Campionato	Coppe	Disciplina	Anzianità Federale	Attività Federale	Attività Parallela	Giovanile	Totale
OLIMPIA	8	2	10		12	0	7	39
LUIGI MERONI	0	0	20		4	0	7	31
SUVERETO CALCIO 2020	8	5	10		0	0	0	23
FULGOR CASTELFRANCO	0	0	15		4	0	0	19
ALBERETA 72 A.S.D.	3	4	0		4	0	0	11

- Le squadre perdenti la finale dei play-off e contemporaneamente seconde di campionato:

Società	Campionato	Coppe	Disciplina	Anzianità Federale	Attività Federale	Attività Parallela	Giovanile	Totale
UNIONE SPORT FIRENZECITY	10	0	15		0	14	0	39
DUCCIO DINI	8	0	20		4	0	0	32
CASTIGLIONESE	8	4	10		4	0	3	29
SPORTING CAMAIORE	8	5	5		0	0	0	18
RAPOLANO TERME	8	4	0		4	0	1	17

- **Le squadre perdenti la finale dei play-off:**

Società	Campionato	Coppe	Disciplina	Anzianità Federale	Attività Federale	Attività Parallela	Giovanile	Totale
PIAZZA 55	13	4	15		12	0	3	47
LA BRIGLIA	11	0	20		8	0	0	39
SAN VITALE CANDIA A.S.D.	6	2	15		12	0	2	37
ARCI SARRIPOLI CALCIO	10	4	10		12	0	0	36
STAGNO CALCIO	10	5	10		4	0	2	31
TUSCAR	5	0	5		4	0	6	20
SC VIA DI CORTE	6	6	0		0	0	0	12

- **Le squadre classificate a fine calendario al secondo posto della classifica di girone:**

Società	Campionato	Coppe	Disciplina	Anzianità Federale	Attività Federale	Attività Parallela	Giovanile	Totale
RETIGNANO	20	10	15		0	0	0	45
OSPEDALIERI SEZ. CALCIO	13	2	5		8	0	5	33

Eventuali osservazioni alle graduatorie sopra enunciate devono essere presentate per scritto e fatte pervenire al Comitato Regionale Toscana improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 21 giugno 2023

3.2.2. COMUNICAZIONI UFFICIO TESSERAMENTI

RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.)

Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 15 giugno 2023:

Cognome	Nome	data nascita	matricola	Società di appartenenza
CARCIONE	ALESSANDRO	10/04/2001	6.634.754	ALLEANZA GIOVANILE
EJUPI	EMSEL	24/04/2000	6.535.469	MAZZOLA VALDARBIA
PALAZZOTTO	MICHELE	19/03/2005	2.485.161	ATLETICA CASTELLO

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO TESSERA F.I.G.C. PICCOLI AMICI

Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 16 giugno 2023:

Cognome	Nome	data nascita	matricola	Società di appartenenza
PRIMO	FILIPPO	11/10/2014	3.649.969	S. MARIA

Modulistica On Line a disposizione delle società da utilizzare per richieste relative alle sotto indicate tipologie:

[Modulo richiesta deroga giovani calciatori](#)

[Modulo richiesta deroga giovani calciatrici](#)

[Moduli per richieste svincoli](#)

3.2.3. COMUNICAZIONI UFFICIO TORNEI

N. TORNEO	SOCIETA'	TORNEO	CATEGORIA	INIZIO	FINE
45034	SEXTUM BIENTINA	TROFEO BIENTINESE	UNDER 15	15/06/2023	15/06/2023
45037	VIACCIA CALCIO	QUADRANGOLARE A VIACCIA	UNDER 15	19/06/2023	22/06/2023
NAZ	FORNACETTE CASAROSA	MEMORIAL GIANLUCA SIGNORINI	ESORDIENTI MISTI	12/06/2023	18/06/2023
NAZ	AUDACE ISOLA D'ELBA	MEMORIAL ALESSANDRO BALDI	PULCINI 2° ANNO	16/06/2023	18/06/2023
NAZ	SAN MARCO AVENZA 1926	INTERNATIONAL SOCCER PRO	ESORDIENTI 1° ANNO	17/06/2023	18/06/2023
NAZ	SAN MARCO AVENZA 1926	INTERNATIONAL SOCCER PRO	ESORDIENTI MISTI	18/06/2023	18/06/2023
NAZ	LIVORNO CALCIO FEMMINILE	TROFEO BENETTI	UNDER 15 FEMMINILE	18/06/2023	18/06/2023

Modulistica On Line a disposizione delle società da utilizzare per richieste relative alle sotto indicate tipologie:

[Amichevole](#)

[Modulo Camp/Centro Estivo](#)

[Modulo organizzazione Open Day](#)

[Moduli per richieste svincoli](#)

[Raduni e Provini](#)

[Tornei](#)

3.2.4. COMUNICAZIONI UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI

Modulistica On Line a disposizione delle società da utilizzare per richieste relative alle sotto indicate tipologie:

[Richiesta omologazione impianto sportivo](#)

CALCIO FEMMINILE

RIUNIONE PROGAMMATICA SOCIETA' DI CALCIO FEMMINILE

Martedì 20 giugno p.v. dalle ore 18.00 si terrà On-line la riunione programmatica della stagione sportiva 2023/2024 per le Società di Calcio Femminile.

O.D.G.

- CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA
- CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE
- CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
- COPPA ITALIA REGIONALE ECCELLENZA
- COPPA REGIONALE PROMOZIONE
- COPPA ITALIA REGIONALE JUNIORES

Programmazione attività, C.R. TOSCANA, in attesa del C.U. n. 1 del DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE.

SI INVITA LE SOCIETA' CHE NON HANNO RICEVUTO IL LINK PER LA RIUNIONE DI CHIAMARE IL N. 055 6521410

e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@Ind.it

Responsabile Regionale Calcio Femminile-Luciana Pedio **366 5414284**

FAX 055 7472707 MARTEDI- MERCOLEDI ORE 10.00-12.30 – 055 6521432

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'

SI INVITANO LE SOCIETA' A RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI COMPETENZA PER L'ISTRUZIONE DI PRATICHE DI TESSERAMENTO E AMMINISTRATIVE.

TESSERAMENTO: 055 6521418-19-20 (ORE 11.00/13.00)

AMMINISTRAZIONE: 055 6521405-6-7

PRONTO A.I.A

335 7797449

Comunicazioni:

Le variazioni di orari e campi di gioco, relativi al SETTORE GIOVANILE FEMMINILE, vanno inviate al seguente contatto: fem.toscanasgs@figc.it

Le richieste di maturità agonistica vanno indirizzate a : tesseramenti.toscana@Ind.it

CALCIO A 5

SERIE C1 STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Si comunica che il Consiglio Direttivo ha disposto per la prossima stagione sportiva 2023/2024 che le gare del Campionati Regionale di Serie C1 si svolgano al coperto in impianti con pavimentazione in legno o pvc o gomma; non e' consentito l'uso di asfalto e/o cemento, ed erba sintetica o naturale.

In detto Campionato inoltre sarà prevista l'obbligatorietà di inserimento in distinta di gara di DUE calciatori nati dopo il 01/01/2003.

UNDER 21

COPPA TOSCANA

La Competizione è stata vinta dalla Società **LIMITE E CAPRAIA**
A Società, Tecnici, Dirigenti ed Atleti i nostri complimenti più sinceri.

UNDER 19

COPPA TOSCANA

La Competizione è stata vinta dalla Società **SPORTING TAU FUTSAL**
A Società, Tecnici, Dirigenti ed Atleti i nostri complimenti più sinceri.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

4.1. COMUNICAZIONE COORDINATORE REGIONALE

Si riportano i link attraverso i quali dovrà essere utilizzata la sottosegnata **modulistica On Line** a disposizione delle società:

- ⇒ Amichevole
- ⇒ Modulo Camp/Centro Estivo
- ⇒ Modulo organizzazione Open Day
- ⇒ Modulo richiesta deroga giovani calciatori
- ⇒ Modulo richiesta deroga giovani calciatrici
- ⇒ Moduli per richieste svincoli
- ⇒ Raduni e Provini
- ⇒ Richiesta omologazione impianto sportivo
- ⇒ Tornei

REGOLAMENTI TORNEO BEACH SOCCER MASCHILE

Si informa che il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC **organizza** per la corrente stagione sportiva la seguente **attività di Beach Soccer Maschile**:

- [C.U. n.161 SGS - Regolamento Torneo Beach Soccer U17 Maschile 2023](#)
- [C.U. n.162 SGS - Regolamento Torneo Beach Soccer U15 Maschile 2023](#)

Per procedere alla formalizzazione dell'iscrizione, ogni società deve inviare il [modulo di adesione](#) nei termini previsti da ciascun regolamento al seguente indirizzo di posta elettronica, iscrivendo una sola squadra sgs.beachsoccer@figc.it

L'organizzazione si riserva di ammettere una seconda squadra per le società che ne faranno richiesta.

La partecipazione al torneo è gratuita e non prevede costi di iscrizione.

4.2. CALCIO MASCHILE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE A 11 2022/2023

COPPA TOSCANA 2023 – 2° TROFEO ALFREDO MANISCALCO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE A 9 2022/2023

COPPA TOSCANA 2023 – 18° TROFEO RICCARDO BECHERONI

Si ricorda alle Società che dopo la pubblicazione del C.U. N. 90 del 6/06/2023 le Finali delle manifestazioni in epigrafe verranno disputate il giorno **22 GIUGNO 2023** presso **CFF – LND STADIO G. BOZZI - FIRENZE**

con la seguente programmazione:

FINALI - UNDER 15 GIOVANISSIME FEMMINILE A 9

ore 16:30 - FINALE 3°/ 4° POSTO *

ore 17:45 - FINALE 1°/ 2° POSTO *

* In caso di parità di risultato al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati direttamente i tiri di rigore secondo quanto prevede il Regolamento.

FINALI - UNDER 17 ALLIEVE FEMMINILE A 11

ore 19:00 - FINALE 3°/ 4° POSTO *

ore 20:30 - FINALE 1°/ 2° POSTO *

* In caso di parità di risultato al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati direttamente i tiri di rigore secondo quanto prevede il Regolamento.

Al termine le premiazioni per entrambe le Categorie.

4.3. CALCIO FEMMINILE

REGOLAMENTI TORNEO BEACH SOCCER FEMMINILE

Si informa che il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC **organizza** per la corrente stagione sportiva la seguente **attività di Beach Soccer Femminile**:

- [C.U. n.164 SGS - Regolamento Torneo Beach Soccer U15 Femminile 2023](#)
- [C.U. n.163 SGS - Regolamento Torneo Beach Soccer U17 Femminile 2023](#)

Per procedere alla formalizzazione dell'iscrizione, ogni società deve inviare il [modulo di adesione](#) nei termini previsti da ciascun regolamento al seguente indirizzo di posta elettronica, iscrivendo una sola squadra sgs.beachsoccer@figc.it

L'organizzazione si riserva di ammettere una seconda squadra per le società che ne faranno richiesta.

La partecipazione al torneo è gratuita e non prevede costi di iscrizione.

4.4. CALCIO A 5

UNDER 17 - COPPA TOSCANA

La Competizione è stata vinta dalla Società SCINTILLA 1945.

A Società, Tecnici, Dirigenti ed Atleti i nostri complimenti più sinceri.

UNDER 15 - COPPA TOSCANA

La Competizione è stata vinta dalla Società VIGOR FUCECCHIO.

A Società, Tecnici, Dirigenti ed Atleti i nostri complimenti più sinceri.

UNDER 15 FEMMINILE - COPPA TOSCANA

La Competizione è stata vinta dalla Società SAN GIOVANNI C5.

A Società, Tecnici, Dirigenti ed Atleti i nostri complimenti più sinceri.

Comunicazione a tutte le società che hanno partecipato alle attività di Futsal di **ESORDIENTI E PULCINI**:

Si prega di regolarizzare l'invio dei referti e distinte per le gare che risultano non disputate e della programmazione per quelle da programmare (entro la fine di questa stagione sportiva), entro e non oltre **MARTEDI' 20 GIUGNO 2023**.

ESORDIENTI

GIRONE A

FUTSAL PISTOIA - PRATO CALCIO A CINQUE Non programmata

SPORTING TAU FUTSAL – PRATO CALCIO A 5 Non programmata

FUTSAL PISTOIA – MIDLAND GLOBAL SPORT Non disputata

SPORTING TAU FUTSAL – MIDLAND GLOBAL SPORT Non disputata

FUTSAL PISTOIA – QUARTOTEMPO FIRENZE Non disputata

GIRONE C

LA NUOVA POL. NOVOLI (SQ.C) – QUARTOTEMPO FIRENZE (SQ.B) Disputata

PULCINI
TORNEO GRASSROOTS CHALLENGE FUTSAL 2023

La società PRATO CALCIO A 5, sulla base dei risultati tecnici e meritocratici, accederà alla festa Nazionale che si terrà nel mese di Giugno presso il Centro Tecnico di Coverciano Sabato 17 e Domenica 18 Giugno 2023.

GIRONE A

SANGIOVANNESE 1927 - MIDLAND GLOBAL SPORT Non disputata
FORTIS JUVENTUS 1909 - SANGIOVANNESE 1927 Non programmata
PRATO CALCIO A 5 – FUTSAL PRATO Non programmata

GIRONE B

FUTSAL PISTOIA - LA NUOVA POL.NOVOLI Non programmata
FUTSAL PISTOIA - MIDLAND GLOBAL SPORT SQ B Non disputata
FUTSAL PISTOIA - PRATO CALCIO A CINQUE Non disputata

4.5. CORSI LEVEL E

Nessuna comunicazione

4.6. CENTRI FEDERALI TERRITORIALI



Nessuna comunicazione

5. RISULTATI

COPPA TOSCANA JUNIORES C5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/06/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 1 Giornata - A			
SPORTING TAU FUTSAL	- ELBA 97	7 - 6	

COPPA UNDER 21 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/06/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 1 Giornata - A			
VERAG VILLAGGIO CALCIO A5	- LIMITE E CAPRAIA A.S.D.	2 - 3	

COPPA UNDER 17 CALCIO 5 MASCHILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/06/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 1 Giornata - A			
SAN GIOVANNI CALCIO A 5	- SCINTILLA 1945	3 - 8	

COPPA UNDER 15 CALCIO 5 MASCHILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/06/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 1 Giornata - A			
VIGOR FUCECCHIO A.S.D.	- IBS LE CRETE	3 - 0	

COPPA UNDER 15 CALCIO 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/06/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE F - 1 Giornata - A			
MIDLAND GLOBAL SPORT	- SAN GIOVANNI CALCIO A 5	2 - 3	d.tr.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE C.R. TOSCANA

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti nella seduta del 15/06/2023 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA TOSCANA JUNIORES C5

GARE DEL 11/ 6/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LOSADA TERUEL JOAN MAN (SPORTING TAU FUTSAL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARONE NICHOLAS (SPORTING TAU FUTSAL) OLIVA MATTEO (SPORTING TAU FUTSAL)
ROMANESE JACOPO (SPORTING TAU FUTSAL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BUCCI GIANPAOLO (ELBA 97)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DEPINTO KRISTIAN (ELBA 97) ROMANESE LORENZO (SPORTING TAU FUTSAL)

COPPA UNDER 21 CALCIO A 5

GARE DEL 11/ 6/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BASILE JOELE (VERAG VILLAGGIO CALCIO A5)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MAGAZZINI GABRIELE (LIMITE E CAPRAIA A.S.D.) DONI MAYRON (VERAG VILLAGGIO CALCIO A5)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MASSARA ROCCO (LIMITE E CAPRAIA A.S.D.) ROCCA MATTIA LUIGI (VERAG VILLAGGIO CALCIO A5)

COPPA UNDER 17 CALCIO 5 MASCHILE

GARE DEL 11/ 6/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PICCHIARELLI JACOPO
SAVIOZZI PIETRO

(SAN GIOVANNI CALCIO A 5)
(SCINTILLA 1945)

SAMSONIA TENGIZI

(SCINTILLA 1945)

COPPA UNDER 15 CALCIO 5 MASCHILE

GARE DEL 10/ 6/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CORTESE LUIGI

(IBS LE CRETE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CANTELLI GIULIO

(IBS LE CRETE)

COPPA UNDER 15 CALCIO 5 FEMMINILE

GARE DEL 10/ 6/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BOSSINI MIRCO

(SAN GIOVANNI CALCIO A 5)

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA

Il Tribunale Federale così composto:

Dott. Carmine Compagnini	Presidente
Avv. Raffaello Niccolai	Vice-Presidente
Avv. Gabriele Lenzi	Vice-Presidente

Con L'assistenza alla segreteria dei **sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **09 Giugno 2023** alle ore **16.00** assumendo le seguenti decisioni

24 / P – STAGIONE SPORTIVA 2022 /2023.

Deferimento proposto dalla Procura Federale nei confronti dei seguenti soggetti, tutti tesserati per l'U.S. Gallicano A.S.D.,

- **BALDI Sebastian; BARBI Gabriele; BARSOTTI Federico; BRUCCIANI Matteo; FRANCHI Pietro; GIANI Cristian; GIANNELLI Wesley; GRASSI Lorenzo; MAIORANO Diego; ROSSI Cristian; SALOTTI Andrea; SALOTTI Nicholas; TADDEI Lorenzo; TURRI Niccolò; SALOTTI Maurizio; CATONI Rossano,**

ai quali viene contestata la violazione dell'art. 4, c. 1, del C.G.S. per fatti accaduti dopo lo svolgimento della gara Gallicano / Barga, disputata nell'ambito del Campionato di II categoria;

- **della Società U.S. GALLICANO A.S.D. in applicazione di quanto disposto dell'art. 4, c. 2, del medesimo Codice.**

L'avvenuta conoscenza, attraverso un articolo pubblicato da un organo di stampa, di quanto accaduto in un pubblico locale dopo l'esito della gara Gallicano / Barga, disputata nell'ambito del Campionato di II categoria in data 4 dicembre 2022, postato a cura del calciatore autore del video ha determinato la Procura Federale a disporre, previa acquisizione delle dichiarazioni di alcuni Tesserati della Società U.S. Gallicano e di un video postato su sito social da un tesserato di detto Ente, il deferimento in esame.

Questo Tribunale ha, di conseguenza, indicato nella data odierna l'esame della questione, dandone formale comunicazione alla Procura Federale e ai Tesserati deferiti che sono oggi presenti a mezzo dei legali di comune fiducia nominati all'inizio del procedimento ai quali hanno rilasciato specifico mandato già in atti.

La Procura Federale è presente tramite l'Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Sostituto.

In apertura di dibattimento i rappresentanti dei Tesserati deferiti comunicano al Collegio di aver raggiunto con il rappresentante della Procura Federale l'accordo previsto dall'art. 127 del C.G.S. che, contenuto in un unico verbale sottoscritto dai difensori degli indagati e dal Sostituto Procuratore, viene depositato.

Questi i termini dell'accordo, infliggersi:

ai Calciatori:

BALDI Sebastian; BARBI Gabriele; BARSOTTI Federico; BRUCCIANI Matteo; FRANCHI Pietro; GIANI Cristian; GIANNELLI Wesley; GRASSI Lorenzo; MAIORANO Diego; ROSSI Cristian; SALOTTI Andrea; SALOTTI Nicholas; TADDEI Lorenzo; TURRI Niccolò, la squalifica per 1 (una) giornata di gara;

a ciascuno dei Dirigenti:

CATONI Rossano, SALOTTI Maurizio, l'inibizione per giorni 7 (sette);

Alla Società:

U.S. GALLICANO A.S.D., la sanzione pecuniaria dell'ammenda nella misura di € 300,00 (trecento).

Il T.F.T. riunito in Camera di consiglio ha ritenuto corretta la descrizione dei fatti e congrue le sanzioni concordate disponendo l'accoglimento la proposta definizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana (T.F.T.) infligge le seguenti sanzioni:

ai Calciatori,

BALDI Sebastian; BARBI Gabriele; BARSOTTI Federico; BRUCCIANI Matteo; FRANCHI Pietro; GIANI Cristian; GIANNELLI Wesley; GRASSI Lorenzo; MAIORANO Diego; ROSSI Cristian; SALOTTI Andrea; SALOTTI Nicholas; TADDEI Lorenzo; TURRI Niccolò, la squalifica per 1 (una) giornata di gara;

a ciascuno dei Dirigenti,

CATONI Rossano, SALOTTI Maurizio, l'inibizione per giorni 7 (sette);

Alla Società,

U.S. GALLICANO A.S.D., la sanzione pecuniaria dell'ammenda nella misura di € 300,00 (trecento).

Dichiara estinto il procedimento

Il Segretario
Coli

Il Presidente
Compagnini

Il presente verbale è annotato con il numero 24 del Registro dei provvedimenti assunti dal T.F.T. nel corso della presente stagione.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA

la Corte Federale così composta:

Primo Collegio

Dott. Carmine	Compagnini	Presidente
Avv. Nicola	Boschi	Componente
Avv. Gabriele	Lenzi	Vice-Presidente

Con L'assistenza alla segreteria del sig.ri **Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **09 giugno 2023** alle **ore 16.30** assumendo le seguenti decisioni

TERZA CATEGORIA PLAY-OFF

137 Stagione Sportiva 2022/2023 Reclamo proposto da Orlandi Alessandro avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato il tesserato fino al 25.6.2024. Campionato di Terza Categoria – play off – Gara del 20.5.2023 – Unione Sport Firenze City/Reconquista (C.U. n. 55 del 25.5.2023).

Il G.S.T. Territoriale della Toscana ha squalificato il Signor Alessandro Orlandi – allenatore del Reconquista - fino al 25.6.204 in quanto “allontanato per aver gravemente minacciato un tesserato avversario, alla notifica offendeva e minacciava il D.G.. Successivamente stratonava l'arbitro per la divisa senza causare alcuna conseguenza reiterando le offese e le minacce. Di poi in diverse e distinte altre circostanze assumeva contegno intimidatorio ed offensivo nei confronti del Dg. E di un A.A.”.

Il referto gara, nei supplementi resi dal D.G. e dagli Assistenti, appare circostanziato nel descrivere gli eventi, univoci e concordanti.

Il tesserato, dopo aver offeso e minacciato un dirigente avversario approfittando di una sosta di gioco, veniva espulso dal terreno di gioco. Ricevuta la notifica del provvedimento, offendeva ripetutamente ed in diverse circostanze il D.G. minacciando di picchiarlo; di andarlo a cercare qualora avesse disposto la sospensione della gara; stratonandolo per la maglia ed accusandolo di avere l'intenzione di voler fare perdere la propria squadra.

Il tesserato proponeva reclamo in proprio e compariva personalmente davanti alla Corte.

Il Sig. Orlandi non contesta l'accaduto, né i fatti a lui imputati, pur ritenendo che vi sia stata eccessiva enfaticizzazione nel descriverli. Redige il proprio reclamo essenzialmente per porgere le proprie scuse per quanto commesso, ammettendo di aver tenuto un comportamento immorale e chiede una riduzione della sanzione, tenuto conto anche della sua consueta correttezza manifestata negli anni come allenatore. Comparendo personalmente in data 9.6.2023 ribadisce le proprie scuse che, afferma, avrebbe voluto rivolgere direttamente alla Terna, già allontanatasi dall'impianto di gioco allorché si è potuto recare presso gli spogliatoi.

La Corte non deve, nella circostanza, entrare nel merito degli accadimenti non esistendo contestazione alcuna circa il loro accadimento.

Può invece valutare la condotta tenuta del tesserato nella proposizione del reclamo, strumento utilizzato al solo fine di manifestare sincero pentimento per quanto accaduto; pentimento mostrato anche chiedendo di essere udito e comparando personalmente al fine di ribadire le proprie scuse.

L'atteggiamento processuale è leale, ed induce a ritenere accoglibile la richiesta posta dal Sig. Orlandi Alessandro

P.Q.M.

la C.S.A.T. accoglie il reclamo proposto e riduce la squalifica inflitta comminandola sino alla data del 25.3.2023. Si restituisce la tassa.

Delibera depositata in data 11.06.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 137 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Il Segretario	Il Presidente	Il relatore
Tosi Fabrizio	Carmine Compagnini	Nicola Boschi

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "B"

134 Stagione Sportiva 2022/2023 Gara Alleanza Giovanile A.S.D. – Piaggione Villanova Calcio (0-2) del 14/05/2023. Torneo Under 14 Giovanissimi "B". In C.U. n.54 del 17/05/2023 D.P. Firenze.

Reclama la società Alleanza Giovanile A.S.D. avverso la squalifica per sei gare effettive inflitta del G.S. all'allenatore Taccini Gavino il quale "Allontanato per avere rivolto al D.G. frase irrispettosa, uscendo dal campo offendeva l'arbitro".

La reclamante contesta la versione arbitrale sia evidenziando la correttezza che il proprio tesserato, già arbitro e poi allenatore, ha sempre dimostrato nel suo comportamento in campo, sia perché, a suo dire, le frasi pronunciate dal tesserato, ancorché diverse da quelle riportate dal D.G. nel rapporto di gara, erano in effetti indirizzate ad un suo calciatore. Chiede la revoca o quantomeno una sostanziale riduzione della squalifica.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione.

Non vi è alcun motivo per non credere a quanto riferito dall'arbitro mentre appare poco corrispondente alla realtà quanto riportato dalla reclamante.

Il comportamento del tesserato appare assolutamente censurabile, tenuto conto che, come nel caso di specie, gli allenatori devono essere in primo luogo degli educatori e poi dei tecnici. L'aver lodato il curriculum del proprio allenatore, basato su correttezza e sportività, cozza in maniera importante se messo in relazione al suo comportamento in campo, improntato al nervosismo e ad un modo di relazionarsi con il giovane atleta – se dovesse essere accolta la tesi della reclamante - che appare in netto contrasto con quanto affermato dalla società nel preambolo del reclamo.

La sanzione, pertanto, deve essere sicuramente afflittiva anche in virtù delle nuove normative riferite comportamento di atleti e dirigenti.

Il Collegio si deve pertanto pronunciare sulla quantificazione della sanzione inflitta dal G.S. ovvero la squalifica per sei giornate effettive di gara.

Alla luce della normativa vigente (art. 36 comma 1 lett. a del C.G.S così come modificato dal C.U. n.165/A della F.I.G.C.) in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli Ufficiali di gara, la sanzione prevista è la squalifica per quattro giornate di gara.

Nel caso di specie, il G.S. ha probabilmente considerato l'aggravante della continuazione dell'azione del sig. Taccini Gavino, aumentando la sanzione stabilita nel minimo edittale come sopra indicata. Il Collegio, tuttavia, non aderisce a questa interpretazione, ritenendo che il comportamento del tesserato deve essere inquadrato in un'unica azione disciplinarmente sanzionabile anche se dilatata in tempi diversi ma consequenziali.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello cassa la decisione del G.S. e squalifica il sig. Taccini Gavino per quattro giornate di gare.

Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

Delibera depositata in data 11.06.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 134 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Il Segretario
Coli Renzo

Il Presidente
Carmine Compagnini

Il relatore
Gabriele Lenzi

Secondo Collegio

Dott. Carmine Compagnini

Presidente

Avv. Alessandro Brogi

Componente

Avv. Silvia Cristalli

Componente

Con L'assistenza alla segreteria del sig.ri **Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **09 giugno 2023** alle **ore 16.30** assumendo le seguenti decisioni

PRIMA CATEGORIA Play-Off

136 stagione sportiva 2022/2023 Gara Barberino Tavarnelle – Forcoli 1921 Valdera (1-0 d.t.s.) del 14 maggio 2023. Campionato Prima Categoria. In C.U. n. 84 del 18 maggio 2023 C.R. Toscana. Reclama l'A.S.D. Barberino Tavarnelle avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Regione Toscana:

-“ALLENATORI

SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE

TEMPERINI MAURIZIO (BARBERINO TAVARNELLE)

Entrava indebitamente in campo e rivolgeva frase irrispettosa alla terna. Di poi, allontanandosi dal campo, si avvicinava all'A.A. n. 2 assumendo contegno ingiurioso”.

La Società reclamante dapprima pone in evidenza come gli animi dei contendenti (e quindi del proprio Allenatore) fossero concitati in ragione della particolare importanza della gara, in tale contesto il signor Temperini avrebbe protestato in maniera animata per il prolungarsi del recupero concesso dal D.G. entrando involontariamente sul terreno di gioco, tanto è vero che, una volta resosi conto dell'accaduto, lo stesso sarebbe rientrato immediatamente e spontaneamente in panchina senza più rivolgere alcuna parola all'Arbitro. A questo punto – sempre a detta della Reclamante – senza neanche procedere ad un richiamo verbale, il D.G. sarebbe andato verso la panchina del Barberino Tavarnelle espellendo il signor Temperini. A conferma della dinamica rappresentata la Società reclamante deposita altresì delle immagini video ed in ogni caso precisa come sia lo stesso referto di uno degli ufficiali di gara ad attestare come l'Allenatore abbia lasciato l'area tecnica senza creare ulteriori problemi. Inoltre il Barberino Tavarnelle osserva che le contestazioni del signor Temperini riguardavano alcune decisioni del D.G. considerate errate ma non sarebbero state dirette a ledere l'onore e/o il decoro della persona. In merito alla sanzione la Società reclamante rileva come la squalifica inflitta appaia comunque eccessiva rispetto a quanto previsto dall'art. 36 C.G.S. e chiede, ai sensi dell'art. 13 C.G.S., l'applicazione di alcune circostanze attenuanti, ad avviso della Reclamante ricorrenti nel caso di specie. Nel gravame vengono infine richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali idonei a dimostrare l'eccessività della squalifica. In ragione dei motivi del reclamo viene pertanto domandata la riduzione della squalifica a 3 giornate ovvero la riduzione di detta sanzione nella misura ritenuta di giustizia.

Richieste osservazioni agli AA.AA. in merito al contenuto del reclamo, gli stessi confermano integralmente ed in maniera circostanziata la propria refertazione.

Ciò premesso, il Collegio rileva che in base alle risultanze degli atti ufficiali di gara il fatto storico risulta pienamente confermato, infatti la condotta posta in essere dal signor Temperini emerge in maniera chiara ed univoca, non consentendo in alcun modo di porre in discussione il principio di prova privilegiata affermato dall'art. 61 comma 1 del C.G.S..

Circa le immagini video allegate dalla reclamante, l'art. 62 primo comma del C.G.S. prevede che gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6. In sostanza deve trattarsi di immagini filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, cosa che, ad avviso dell'adito Corte, non pare affatto ricorrere nel caso in esame. Per di più ciò che si intenderebbe provare fuoriesce comunque dalle ipotesi di utilizzabilità delle immagini video previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva.

Inoltre la tesi della Reclamante secondo la quale le contestazioni dell'Allenatore avrebbero avuto ad oggetto esclusivamente delle decisioni ritenute errate senza volontà lesiva dell'onore e/o del decoro della persona, appare poco convincente ove non addirittura dileggiatoria ed in tal senso il Collegio vorrebbe invitare le parti reclamanti ad usare argomentazioni più consistenti. Infatti, risulta ovvio (e probabilmente anche superfluo), precisare che, essendo l'Ufficiale di Gara ad assumere le decisioni, ogni contestazione, ingiuria o mancanza di riguardo che sia si riverbera immancabilmente ed inevitabilmente anche sulla persona che riveste quel ruolo in quel momento. Ed è proprio a tutela del ruolo e della persona che condotte come quelle poste in essere dal signor Temperini devono essere necessariamente censurate ed adeguatamente sanzionate.

Di nessun pregio la pretesa differenziazione circa il carattere irrispettoso piuttosto che ingiurioso delle frasi pronunciate dall'Allenatore, infatti il Codice equipara a tutti gli effetti le due ipotesi in ordine alla sanzione applicabile (art. 36 comma 1 lett. a C.G.S.).

Parimenti risulta infondata la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti. Circa l'aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui, francamente al Collegio non è dato comprendere quale sia il fatto ingiusto cui la reclamante intenda riferirsi, a meno che la medesima non intenda le decisioni arbitrali ritenute errate, ma se così fosse anche in questo caso l'argomentazione rivestirebbe un tono quasi dileggiatorio: è di palmare evidenza che il fatto ingiusto cui fa riferimento la norma deve avere carattere di oggettività e non può essere certo rappresentato da una decisione arbitrale non condivisa da un tesserato della Società reclamante.

Circa invece l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione prima del giudizio, certamente non può essere ritenuta rilevante allo scopo la circostanza che il signor Temperini, una volta resosi conto di essere entrato nel terreno di gioco, si sarebbe immediatamente risieduto in panchina; innanzitutto per costante orientamento dell'adito Corte i comportamenti idonei a consentire l'applicazione della circostanza attenuante devono essere ben più fattivi e concreti rispetto a quello richiamato, in ogni caso la circostanza *de qua* non trova alcun riscontro nel referto dove si fa unicamente riferimento al fatto che una volta espulso il signor Temperini abbia abbandonato la propria area tecnica senza creare ulteriori problematiche (salvo poi, peraltro, mentre lasciava il terreno di gioco, essersi rivolto in termini ingiuriosi all'altro Assistente Arbitrale). La Società reclamante in sostanza confonde (più o meno volutamente) una circostanza riportata nel referto ma successiva all'espulsione con una presunta circostanza antecedente a quest'ultima ma mai refertata.

Al di là della opinabile difesa del Barberino Tavarnelle, in punto di *quantum* la Corte ritiene tuttavia che la squalifica inflitta sia eccessiva rispetto agli addebiti contestati. Infatti pur tenendo conto dell'inasprimento della sanzione base introdotto dalla novella dell'art. 36 del C.G.S., la condotta posta in essere dal signor Temperini, complessivamente considerata, non appare tale da giustificare l'entità della sanzione comminata dal G.S.T. che pertanto deve essere adeguatamente rimodulata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo e riduce la squalifica nei confronti del signor Temperini Maurizio a cinque gare effettive.

Dispone la restituzione della relativa tassa ove versata

Delibera depositata in data 13.06.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 138 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Il Segretario

Il Presidente

Il relatore

Coli Renzo

Carmine Compagnini

Alessandro Brogi

CAMPIONATO GIOVANISSIMI "B"

138 stagione sportiva 2022/2023 Gara del 20.5.2023 fra Pol. Avane ASD (ospitante) vs ASD S. Banti Barberino (ospitata) disputata in Avane, Empoli, Campo Comunale – risultato 1 - 0

ASD S. Banti Barberino reclama avverso le seguenti decisioni del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 55 del 25.5.2023:

- *Inibizione a svolgere ogni attività fino al 25.10.2023 comminata al dirigente Piero Gaeta che, a fine primo tempo, offendeva e minacciava il DG e veniva allontanato solo grazie all'intervento di alcuni dirigenti;*
- *Squalifica fino al 25.10.2023 comminata all'allenatore Roberto Pugliese che, a fine primo tempo, offendeva e minacciava il DG e veniva allontanato solo grazie all'intervento di alcuni dirigenti;*
- *Squalifica fino al 25.12.2023 comminata al tesserato Salvatore Nicotra, assistente all'arbitro, che entrava indebitamente nel terreno di gioco, offendendo e minacciando il DG. Alla notifica veniva allontanato solo grazie all'intervento di alcuni dirigenti. Di poi, dalla tribuna, persisteva nel proprio contegno ingiurioso ed intimidatorio;*
- *Squalifica per n. 11 gare effettive comminata al calciatore Samuel Nicotra per aver pronunciato frase di tenore razzista nei confronti di un avversario, frase ribadita uscendo dal terreno di gioco.*

Sostiene la reclamante a fondamento della propria impugnazione con la quale chiede l'annullamento delle sopradette sanzioni o, in denegata ipotesi, la loro riduzione, un'alterazione degli atti di gara in quanto la distinta sottoscritta dall'arbitro e consegnata alla società ASD S. Banti non corrisponderebbe con la copia della distinta allegata al rapporto di gara, difettando nella prima l'annotazione delle espulsioni, aggiunte, invece, nella seconda, alla lettera E in corrispondenza del dirigente Gaeta, dell'allenatore Pugliese e del tesserato Salvatore Nicotra nonché con una X in corrispondenza del calciatore Samuel Nicotra.

Secondo la società, né nel corso della partita, né nel rapporto di gara, né nel supplemento di rapporto risulterebbe comminata o annotata alcuna espulsione nei confronti dei tesserati Gaeta e Pugliese nonché dell'assistente all'arbitro Salvatore Nicotra, non riportando detti documenti alcuna loro condotta anomala o illegittima.

Soltanto nell'ulteriore scritto recante in intestazione "*supplemento di rapporto Avane - S Banti*", sottoscritto dal direttore di gara, quest'ultimo avrebbe contestato loro le condotte illecite.

Detto documento viene contestato dalla reclamante sia per la sua validità formale che in merito alle dichiarazioni in esso riportate.

Sul primo punto, esso, privo di data ed intestazione, sarebbe stato redatto solo successivamente dal DG: a parere della società ASD S Banti, trattasi di una scrittura redatta dal direttore di gara all'unico scopo di fornire una giustificazione postuma all'interruzione della partita, altrimenti ingiustificabile sulla base dei precedenti rapporti in atti, ove verrebbe dato atto soltanto dell'espulsione di un giocatore e della presunta mancanza delle condizioni psicologiche per continuare la partita.

Contesta la reclamante, altresì, che il DG non avrebbe adottato la procedura regolamentare volta a decretare le espulsioni ma avrebbe ritenuto i detti soggetti genericamente espulsi.

In punto di contenuto, poi, detto scritto non riporterebbe la verità dei fatti e ciò sia con riferimento al presunto inseguimento, sia alle parole minacciose ed offensive, asseritamente pronunciate dai tesserati: non si distinguerebbe ivi quali parole sarebbero state effettivamente dette dal Gaeta e quali dal Pugliese.

Inoltre, trovandosi l'arbitro, alla fine del primo tempo, vicino all'uscita, in prossimità della porta lato spogliatoi, vi sarebbe rientrato molto prima degli altri e non avrebbe potuto udire le parole da questi pronunciate, essendo il dirigente e l'allenatore situati in prossimità della panchina al lato opposto dell'uscita.

Con riferimento, infine, in particolare, al tesserato Salvatore Nicotra, rileva la reclamante che questi sarebbe entrato in campo solo a seguito dell'espulsione del figlio Samuel, al solo fine di accertare cosa gli fosse successo ed al calciatore Samuel Nicotra che, pur confermando questi di aver proferito le offese, di stampo chiaramente razzistico, di cui al rapporto arbitrale, egli si sarebbe subito pentito, porgendo le sue scuse al compagno.

All'udienza del 9.6.23, su richiesta della reclamante, veniva sentito il legale di quest'ultima che, nel riportarsi al reclamo, ribadiva la mancata annotazione nel referto delle espulsioni del dirigente e dell'allenatore, allontanati senza la procedura regolamentare del cartellino rosso e senza indicazione nel referto delle parole offensive attribuibili all'uno piuttosto che all'altro, ciò in palese violazione del principio di responsabilità personale. Per il calciatore e per l'ulteriore tesserato Salvatore Nicotra, il legale si riportava al reclamo.

Il reclamo può trovare accoglimento solo parzialmente.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, inoltrati i rilievi e le eccezioni avanzate dalla reclamante al D.G. ai fini di un approfondimento istruttorio, riceveva dall'Arbitro una ricostruzione dell'accaduto puntuale e circostanziata.

Precisa chiaramente per punti il DG che:

- alla fine del primo tempo, usciva dal recinto di gioco insieme a tutti, sicuramente fra i primi, al fine di evitare l'aggressione fisica e verbale dei Signori Gaeta e Pugliese iniziata sul campo e protrattasi nella zona antistante gli spogliatoi. Di poi, non poteva entrare immediatamente nello spogliatoio, pur volendolo, essendo la chiave in possesso del custode, impossibilitato a raggiungerlo facilmente a causa della calca creatasi per la predetta aggressione. Gaeta e Pugliese, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, si trovavano subito dopo il DG nella zona antistante gli spogliatoi, precisamente nel ristretto spazio fra le porte e la rete e reiteravano le proteste iniziate in campo, avvicinandosi sempre più in modo aggressivo e minaccioso, con i dirigenti della società Avane che tentavano di allontanarli;
- le espulsioni sono state comminate al Gaeta ed al Pugliese verbalmente e non con il cartellino rosso, perché fuori dal recinto di gioco, nella zona antistante gli spogliatoi e sono riportate nel supplemento di rapporto allegato al referto di gara: non sono state da loro udite a causa delle minacce ed offese da loro reiteratamente pronunciate ai danni dell'arbitro;
- l'utilizzo del supplemento di rapporto si è reso necessario, non permettendo i canonici spazi disponibili sul referto di gara di riportare i fatti accaduti;
- l'espulsione del tesserato Salvatore Nicotra è riportata nel supplemento ed è stata a questi notificata mediante cartellino rosso nel recinto di gioco;
- i signori Gaeta, Pugliese e Salvatore Nicotra hanno ricevuto la notifica di espulsione, ciascuno secondo opportuna modalità, che è stata riportata nel referto di gara e/o nel supplemento; l'invio di quest'ultimo, debitamente sottoscritto, è avvenuto contestualmente al referto con indicazione della gara;
- in relazione all'aggressione ed alle offese e minacce proferite dal Gaeta e dal Pugliese ai danni dell'arbitro, questi indica le parole pronunciate dall'uno e dall'altro, riportandole espressamente. Sono state nella concitazione proferite anche ulteriori offese e minacce, senza poter tuttavia attribuirle univocamente al Gaeta o al Pugliese;
- il DG ribadisce poi di essere stato fatto uscire dai dirigenti dell'Avane da una porta secondaria, scortato dagli stessi fino all'uscita trovandosi alcuni dirigenti, calciatori e sostenitori della società ASD S. Banti immediatamente fuori davanti al cancello;
- in merito al calciatore Samuel Nicotra, precisa il DG di avere udito, direttamente, in modo chiaro, le parole offensive dallo stesso proferite ai danni del calciatore avversario Owie Godwill, n. 7, offesa reiterata mentre quest'ultimo si allontanava dal campo;
- in merito al signor Salvatore Nicotra, questi entrava in campo senza autorizzazione, senza essere designato come massaggiatore o medico, mentre il calciatore Samuel Nicotra si trovava già in piedi e non mostrava necessità di intervento medico, né ne faceva richiesta, neppure mediante terzi per suo conto: percorreva 20 metri ed offendeva e minacciava il DG, non essendovi alcun motivo di preoccupazione per lo stato fisico del figlio, che si trovava appunto in piedi, interagendo animatamente.

Preliminarmente, questa Corte rileva che non colgono nel segno le contestazioni di parte reclamante in merito all'asserita "alterazione degli atti" riferita allo scritto denominato "supplemento di rapporto Avane - S Banti" da ritenersi, al contrario, valido in quanto datato e sottoscritto dall'arbitro, che con ciò se ne assicura la paternità, munito di intestazione ed allegato al referto nonché inviato contestualmente a quest'ultimo.

Dovendo quindi attribuire al referto ed al successivo supplemento l'indubbia fede privilegiata conferita loro dall'art. 61 CGS, emergendo da detti documenti l'effettivo svolgersi dei fatti, non ha questa Corte motivo di riconoscere un diverso dispiegarsi degli stessi, in particolare, conformemente a come riferiti dalla società reclamante nel suo reclamo.

Per quanto concerne poi, in particolare, le offese e minacce proferite dal Gaeta e dal Pugliese, quanto dedotto da parte reclamante in merito alla non univoca attribuibilità delle stesse all'uno piuttosto che all'altro non corrisponde integralmente a verità: soltanto con riferimento ad alcune offese e minacce pronunciate nella concitazione dell'aggressione non vi è invero attribuibilità univoca che, invece, è sussistente per quelle offese e minacce che l'arbitro stesso riporta espressamente nei chiarimenti forniti a questa Corte di cui si è dato atto sopra. Sono ivi pedissequamente riportate infatti proprio le parole pronunciate dal dirigente Gaeta e quelle pronunciate dall'allenatore, con attribuzione univoca, senza possibilità di fraintendimenti.

Infine, con riferimento alle sanzioni inflitte al dirigente, all'allenatore ed al tesserato Salvatore Nicotra, le stesse appaiono proporzionate ai fatti occorsi, come emersi dai documenti ufficiali: in particolare quest'ultima sanzione, comminata all'assistente all'arbitro in misura maggiore rispetto al dirigente Gaeta si giustifica proprio con riferimento al ruolo dallo stesso ricoperto, tale da meritare un inasprimento della sanzione.

Pur considerando la gravità delle frasi proferite, merita invece una riduzione al minimo edittale la sanzione inflitta al calciatore, tenendo conto delle scuse prestate dal Nicotra all'avversario, non configurandosi la reiterazione per il brevissimo lasso di tempo intercorso fra le offese.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, accogliendo parzialmente il reclamo, conferma le sanzioni inflitte al dirigente Piero Gaeta, all'allenatore Roberto Pugliese ed al tesserato Salvatore Nicotra e riduce la sanzione comminata al calciatore alla squalifica a n. 10 giornate.

Si dispone la restituzione della tassa di reclamo.

Delibera depositata in data 10.06.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 138 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

Il Segretario

Il Presidente

Il relatore

Tosi Fabrizio

Carmine Compagnini

Silvia Cristalli

7. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI

- CU dal n. 390/AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale
- Lettera Presidente LND inerente riforma ordinamento sportivo
- Circolare n. 91 - Circolare 18/2023 Centro Studi Tributari LND

9. CALENDARIO GARE

UNDER 17 FEMMINILE 2^ FASE

SEMIFINALE

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PISA SPORTING CLUB S.R.L.	EMPOLI F.B.C. S.P.A.	A	17/06/2023 17:30	696 SCIREA G.	ARENA METATO S GIULIANO TERME	VIA DE AMICIS

*Accordo tra Società - Posticipo

In caso di parità di risultato al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati direttamente i tiri di rigore secondo quanto prevede il Regolamento.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 16/06/2023

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 390/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 609 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Luca LAZZERI e della società A.C. FUCECCHIO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA LAZZERI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.C. Fucecchio A.S.D., in violazione dell'art. 53, comma 5 lett. a), punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la società dallo stesso rappresentata, omesso di comunicare al sig. Lapo Bianchi, calciatore tesserato nella stagione 2021 - 2022 per la A.C. Fucecchio A.S.D., l'avvenuta notifica presso la società dallo stesso rappresentata della Comunicazione Conclusione delle Indagini e dell'atto di deferimento della Procura Federale nell'ambito del procedimento iscritto al n. 701 pfi 21-22; la notifica degli atti appena specificati è avvenuta presso la sede della Società A.C. Fucecchio A.S.D. ai sensi dell'art. 53, comma 5 lett. a) punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva, con conseguente obbligo in capo alla stessa di trasmissione al soggetto destinatario degli atti;

A.C. FUCECCHIO A.S.D., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché in via autonoma a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 53, comma 5 lett. a) punto 2, per la condotta descritta posta in essere così come descritta nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca LAZZERI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. FUCECCHIO A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Luca LAZZERI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.C. FUCECCHIO A.S.D.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



Roma, 16 Giugno 2023

Segr./GA/MC/mde

Ai Sigg.ri Componenti
il Consiglio Direttivo
della L.N.D.

LORO INDIRIZZI

Cari Presidenti, cari tutti,

mi rivolgo a Voi e – attraverso di Voi – a tutti i Presidenti e i Dirigenti delle nostre Società.

Il mondo dilettantistico si trova di fronte ad un passaggio epocale: la Riforma dell'Ordinamento Sportivo. Una riforma che interessa tutte le Federazioni sportive, decine di migliaia di società e alcuni milioni di tesserati perché riguarda non soltanto il mondo del calcio ma tutte le discipline sportive.

E' una riforma che sta prendendo forma - seppur con moltissime contraddizioni e con un livello di informazione che non si è contraddistinto per chiarezza e tempistiche compatibili – da molti anni.

Il primo atto è stato la legge delega dell'8/08/2019. Tale delega - ad esito di alcuni rinvii collegati anche al periodo pandemico - ha portato alla Riforma dell'Ordinamento Sportivo attuata tramite l'approvazione ad inizio 2021 di cinque decreti legislativi concernenti la materia alla nostra attenzione ed in particolare il contratto di lavoro sportivo e l'abolizione del vincolo.

L'iter successivo, molto complesso, ha portato a fissare al 01/07/2023 l'entrata in vigore di tale decreto.

Rispetto a tale decreto il Governo ha presentato nei giorni scorsi un Decreto correttivo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere e alle Conferenze Unificate e Stato-Regioni per l'acquisizione dei rispettivi pareri per poi tornare in Consiglio dei Ministri per la seconda e definitiva lettura.

Il Ministro Abodi nella conferenza stampa tenuta insieme al Ministro Calderone l'8 giugno u.s. valorizzava l'obiettivo di affermare un sistema di tutele all'interno del lavoro sportivo nell'equilibrio degli interessi del datore di lavoro e del lavoratore, individuando quale preoccupazione principale quella di non sobbarcare di ulteriori oneri i datori di lavoro (?) su strutture fragili a livello gestionale.



Il Ministro Abodi rappresentava altresì la volontà di attivare una piattaforma con Coni, Federazioni, CIP, Sport e Salute e Enti di Promozione per far in modo che in tempi brevi ci fosse la necessaria alfabetizzazione degli obblighi che saranno differiti nel tempo, nonché la istituzione di un osservatorio per studiare il fenomeno, perché lo stesso Ministro Abodi ha dichiarato che non esiste assoluta certezza delle dinamiche che queste norme avrebbero prodotto.

Alcune riflessioni sul breve iter ricordato, sullo stato dell'arte della situazione, sul ruolo svolto da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Nazionale Dilettanti, sui prossimi passi da effettuare da parte nostra, sulle prospettive in corso di definizione.

E' evidente che si parla di un percorso iniziato circa quattro anni or sono, peraltro con alcune problematiche - come quelle del vincolo - che accompagnano le Federazioni sportive e il mondo del calcio da decenni con tutte le criticità collegate. Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, atteso il lungo percorso intervenuto.

E' evidente - dall'emanazione della legge delega dell'8 agosto 2019 fino alla presentazione del Decreto correttivo degli ultimi giorni - che si tratta di un percorso condiviso da tutte le principali forze politiche presenti nel Parlamento italiano sia nella precedente legislatura sia nell'attuale legislatura atteso che il provvedimento di legge delega è sorto con il Ministro Spadafora nel primo Governo Conte (Movimento 5 Stelle/Lega) ed è continuato attraverso il secondo Governo Conte (Movimento 5 Stelle/PD) ed il Governo Draghi, al quale hanno dato sostegno la gran parte delle forze politiche presenti in Parlamento ad eccezione di Fratelli d'Italia. Nel Governo Meloni, succeduto al Governo Draghi, svolge un ruolo centrale Fratelli d'Italia, unico partito significativo non al governo nella passata legislatura.

Di fatto dal 2019 non è emersa nessuna posizione contraria al provvedimento da parte dei più significativi partiti rappresentati in Parlamento. Ciò sta a testimoniare che i principi sui quali si fonda il provvedimento - la nascita del contratto sportivo e l'abolizione del vincolo - risultano sostanzialmente condivisi da tutte le forze politiche. A fronte di tale situazione, FIGC e LND hanno fin dal primo momento rappresentato che il confronto aperto con il Parlamento e con il Governo era da collegarsi non tanto al disconoscimento della nascita del contratto del lavoro sportivo e all'abolizione del vincolo, ma al fatto che un contratto di lavoro sportivo che abbracciasse indistintamente tutte le realtà dilettantistiche, dalla Serie D alla Terza Categoria, costituiva una semplificazione non condivisa circa le diverse situazioni esistenti in Campionati strutturalmente disomogenei e che il vincolo aveva costituito l'unica "opportunità" di tutela delle Società Sportive per poter programmare gli investimenti e gli impegni di spesa nel calcio dilettantistico e giovanile.

Un contratto di lavoro sportivo applicabile alle Federazioni sportive che hanno da anni un professionismo al loro interno - mai dichiarato - è applicabile in pari misura ad una Società di Terza Categoria! Ciò significa creare una semplificazione incomprensibile all'interno di mondi completamente diversi, in assenza di importanti correttivi.



La LND si è mossa con tutti i governi che si sono succeduti e per ultimo con il Sottosegretario Vezzali e con il Ministro Abodi per rappresentare tali situazioni e per chiedere una pluralità di correttivi che limitassero gli effetti della norma che, per quanto riguarda il contratto di lavoro sportivo, per la prima volta determinava l'onere dei contributi previdenziali.

Nei governi che si sono succeduti in questi ultimi anni - ed in particolare nel governo in carica - si sono registrate disponibilità - comprendendo la correttezza delle posizioni assunte dalla FIGC/LND - circa miglioramenti e correttivi funzionali al fatto di far sì che nella massima trasparenza i provvedimenti fossero compatibili e non determinassero un effetto stravolgente per le Società interessate che non sono Società quotate in borsa ma sono Associazioni che immettendo attraverso i propri dirigenti risorse private tengono in piedi l'intero movimento dilettantistico del nostro Paese.

In data 19 Aprile 2023, con la condivisione di tutte le componenti presenti in Consiglio Federale, la Federazione a nome dell'intero Consiglio Federale ha fatto pervenire al Ministro Abodi le osservazioni migliorative al Decreto.

Purtroppo dobbiamo constatare che l'iter di attuazione del correttivo è avvenuta tardivamente per cui a metà giugno ci troviamo davanti ad un Decreto correttivo che sta iniziando il suo percorso presso le Commissioni parlamentari per tornare successivamente al Consiglio dei Ministri, con il rischio che il 1/07/2023 sia operativo il decreto legislativo n. 36/2021 che non contiene i correttivi individuati dal Governo, fermi restando gli ulteriori interventi che dovessero intervenire a livello parlamentare e da parte del Consiglio dei Ministri a definizione di tale iter.

Ciò sta provocando una situazione di enorme complessità e confusione in tutto il mondo dilettantistico, non essendo giustamente comprensibile ad un Presidente di Società di LND come si ipotizzi a inizio stagione sportiva di avere come riferimento un decreto il cui correttivo è in fase di definizione da parte del Governo e del Parlamento.

Peraltro, trattandosi di una riforma epocale, anche se il provvedimento avesse avuto chiara definizione 30/60 giorni fa, le modalità di applicazione di tale provvedimento passano attraverso un quadro normativo che la Federazione deve attivare in tempi strettissimi con tutte le difficoltà che tale situazione possa essere compresa e recepita tempestivamente da parte delle Società, di cui ricordo ancora una volta il ruolo fondamentale essendo da sempre soggetti a credito nei confronti del Paese per quello che hanno dato e spero potranno continuare a dare.

Ringrazio tutti i Presidenti dei Comitati Regionali e i referenti delle Divisioni e Dipartimenti per il contributo fattivo dato sul versante sportivo al percorso in essere, ricordando le tante iniziative programmate sul territorio, il coordinamento effettuato da Simone Alberici e Paolo Mangini a livello generale e per l'area centro, il coordinamento di Stefano Grassi per l'area nord e di Ezio Memmo per l'area sud.



Anche a prescindere dai Consigli Direttivi LND già programmati per il 21 e il 30/06, nei prossimi giorni ci incontreremo in presenza o da remoto per verificare lo stato di avanzamento della situazione anche in coordinamento con la Federazione, che sta sostenendo in modo significativo ed importante le nostre tesi in ambito governativo, fermo restando che il decreto interessa tutte le componenti del mondo federale e non solo la Lega Dilettanti e assume, pertanto, una valenza sistemica.

In esito all'iter di avanzamento del decreto correttivo e in vista della purtroppo imminente operatività dal 1° luglio, programmiamo di inviare delle schede sulle principali problematiche esistenti, sempre in progress per fotografare lo stato del quadro normativo in continua evoluzione.

La Federazione sta approntando proprio in queste ore le norme necessarie per poter essere operativi dal 1° luglio.

Rimane il fatto che per molte Federazioni sportive la data del 1° luglio non riveste particolare significato, ma per la nostra Federazione e per la Lega Nazionale Dilettanti è l'inizio di una nuova stagione sportiva e, quindi, di tutte le opportunità/incombenze collegate.

Per questo motivo, lo stato di incertezza ancora presente - che di certo non è nelle responsabilità della Federazione e della LND - preoccupa in maniera significativa.

Portiamo come sempre e porteremo sempre il massimo rispetto per le decisioni che saranno assunte dagli Organi di governo, ma il rispetto non sta a significare condivisione, ne' sta a significare l'impossibilità di denunciare una tempistica che onestamente risulta difficile che possa trovare giustificazione in relazione alla imminente partenza della stagione sportiva.

Diamo per acquisito che non c'è un problema di norme sanzionatorie, ma ciò che preoccupa è la partenza di una stagione sportiva con regole poco chiare e destinate ad essere necessariamente modificate. Come sempre le norme si giudicano dagli effetti e, pertanto, la nostra preoccupazione è collegata agli effetti di una norma che, attivata nell'iter fin dalla legge delega dell'agosto 2019, poteva individuare tempistiche più rispettose di Società Sportive che fanno sostanzialmente del volontariato la loro ragion d'essere.

Seguiremo l'iter continuando a rappresentare le criticità esistenti nel forte auspicio che il Governo e il Parlamento siano in grado di "leggere" la situazione in maniera tale da determinare contenuti e tempistiche compatibili con la tenuta del nostro sistema dilettantistico.

Un caro saluto.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giancarlo Abete)



Roma, 12 giugno 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 91

**Oggetto : Termini di scadenza per la rottamazione –quater/Proroga per i contribuenti nelle
Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 18-2023 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 18 – 2023

Oggetto : Termini di scadenza per la rottamazione –quater/Proroga per i contribuenti nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche –

Si ricorda che **entro il 30 giugno 2023** scadono i termini per accedere alla rottamazione-quater che si applica ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se compresi in precedenti rottamazioni e a prescindere se in regola con i pagamenti.

Si ricorda che l'agevolazione consiste nel versamento dell'importo dovuto a titolo di capitale e a quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure di notifica e per i diritti di notifica, **con esclusione delle somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora.**

A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate consiglia di attivarsi in anticipo rispetto alla scadenza, per evitare il rischio di rallentamenti dei sistemi informativi dovuto all'elevato traffico degli ultimi giorni.

Come precisato nelle Circolari n. 63 del 26 gennaio 2023 e 82 del 24 aprile 2023, l'Agente della riscossione su esplicita **richiesta del contribuente**, che va effettuata sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione www.agenziaentrate.riscossione.gov.it – utilizzando l'apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin o password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel) **della situazione debitoria**, rende disponibile al debitore i dati necessari ad individuare i carichi definibili nonché la simulazione dell'importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla legge.

Il debitore, presa visione dei carichi, qualora intenda procedere alla definizione agevolata, deve presentare, entro il 30 giugno, una dichiarazione utilizzando il modulo che viene messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Nella dichiarazione dovrà essere indicato il numero delle rate che si intendono utilizzare per il pagamento – massimo 18 rate in 5 anni.

L'Agente della riscossione dovrà trasmettere al soggetto che ha presentato l'istanza di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ed il piano delle scadenze di pagamento entro il **30 settembre 2023**. Entro la stessa data dovrà essere comunicato l'eventuale diniego di accoglimento dell'istanza.

Il pagamento delle somme dovute per la rottamazione può essere in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023 o nel numero di massimo di 18 rate, **la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 ottobre 2023 ed il 30 novembre 2023**. Le restanti rate di pari ammontare scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partite dal 2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del **2%** annuo.

Con Comunicato stampa del 9 giugno 2023 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha informato che per la rottamazione in argomento, ai contribuenti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza o la sede legale o operativa nei territori delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, indicati nell'allegato 1 del D.L. n. 61/2023 – Decreto Alluvione -, i termini e le scadenze della rottamazione agevolata sono prorogati di tre mesi; pertanto, per questi contribuenti, la scadenza del 30 giugno 2023 per presentare la domanda di adesione, è spostata al 30 settembre (sabato) e, quindi, al 2 ottobre 2023.

Anche le scadenze delle rate slittano, conseguentemente, di tre mesi.